

All. 2 – bozza Statuto Fondazione

Art. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita una “Fondazione denominata _____, in breve “ _____”.

Art. 2 - SEDE

La Fondazione ha sede in Brescia, presso l’indirizzo fissato dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione può istituire sedi secondarie, rappresentanze, delegazioni ed uffici in Italia ed all'estero.

Art. 3 - DURATA

La durata della Fondazione è illimitata.

Art. 4 - FINALITA', SCOPO, OGGETTO

La Fondazione, che non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, persegue – nei limiti e nelle forme di legge – finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, di promozione dello sviluppo economico e sociale della collettività, coordinamento e sviluppo di attività di ricerca, formazione e divulgazione per lo sviluppo del sistema economico e produttivo locale.

Promuove attività, studi, ricerche e formazione nel campo della ricerca, dell’innovazione sostenibile, del trasferimento tecnologico, della transizione ecologica e digitale, con l’obiettivo di migliorare la competitività tecnologica e scientifica delle imprese bresciane ed il progresso economico e sociale della comunità, nel rispetto dell’ambiente, valorizzando le risorse locali.

Per la realizzazione dei suoi scopi, la Fondazione:

- svolge azioni di coordinamento tra le istituzioni statali, regionali e locali, il sistema delle imprese e della ricerca per promuovere la cultura e la competitività tecnologica e scientifica italiana, al fine di costruire una solida rete di stakeholders, pubblici e privati, per attrarre giovani e capitali internazionali;

- promuove intese con istituti, associazioni, atenei, enti scientifici, culturali ed educativi, fondazioni e centri di ricerca e formazione operanti in Italia e all'estero e ne promuove l’integrazione nel tessuto sociale, culturale e produttivo locale;

Può compiere ogni operazione e qualsiasi attività, utili e necessarie alla realizzazione dei propri scopi istituzionali.

- promuove la raccolta di finanziamenti pubblici e privati per la realizzazione di laboratori di ricerca.

Può assumere partecipazioni in società o enti che svolgono attività coerenti con le finalità di cui sopra.

La Fondazione, a motivo della propria ragione fondativa, è impegnata a sviluppare una costante collaborazione con i soggetti pubblici e privati del territorio bresciano.

Art. 5 – FONDATORI, PARTNER E SOSTENITORI

I soggetti possono partecipare alla Fondazione in qualità di:

- Fondatori Istituzionali
- Fondatori
- Partner
- Sostenitori

Sono Fondatori Istituzionali il Comune di Brescia, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Brescia e l’Università degli Studi di Brescia.

Sono Fondatori Confindustria Brescia, Confapi Brescia, Università Cattolica del Sacro Cuore – sede Brescia.

Sono Partner gli Enti pubblici e privati, le società pubbliche che intendano contribuire alle finalità della Fondazione con apporti di natura patrimoniale o intellettuale o di servizi e che sono ammessi dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Sono Sostenitori i soggetti privati, che conferiscono alla Fondazione una dotazione finalizzata al sostegno della gestione, la cui adesione verrà valutata volta per volta dal Consiglio di Amministrazione in sede di ammissione.

Art. 6 - ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà promuovere, nel rispetto delle prerogative istituzionali dei suoi membri, lo sviluppo di iniziative realizzate in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati interessati, promuovendo altresì lo sviluppo di collaborazioni e progetti specifici.

La Fondazione si propone di elaborare, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, studi, ricerche, analisi e iniziative formative e scientifiche, finalizzate a promuovere, approfondire ed attuare le proprie finalità.

A titolo esemplificativo, le attività saranno rivolte a:

- formazione ed aggiornamento professionale degli operatori e degli stakeholders interessati/coinvolti, previo accordo con Università di Brescia e con Università Cattolica del Sacro Cuore – sede Brescia, potendo valorizzare e coinvolgere anche enti, associazioni e altre realtà che si occupano di formazione presenti sul territorio
- divulgazione e comunicazione della cultura tecnologica, imprenditoriale del territorio e favorire il trasferimento tecnologico;
- collaborazione con il mondo universitario, gli enti di ricerca e con le altre istituzioni culturali e scientifiche al fine di creare e sviluppare continue sinergie utili al perseguimento degli scopi della Fondazione.

La Fondazione potrà altresì svolgere ogni attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile al perseguimento delle proprie finalità.

In particolare, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potrà:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'assunzione di finanziamenti e mutui a breve o lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione, comodato o l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, mobili, quote di società di capitali, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- costituire società di capitali, detenere o acquisire, anche a titolo oneroso, quote di società di capitali che siano funzionali e strumentali al raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte della propria attività nonché di studi specifici e di consulenze;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;
- erogare premi e borse di studio;
- svolgere direttamente o finanziare attività di studio, formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori di interesse della fondazione, previo accordo con Università di Brescia e con Università Cattolica del Sacro Cuore – sede Brescia, potendo valorizzare e coinvolgere anche enti, associazioni e altre realtà che si occupano di formazione presenti sul territorio;
- finanziare e promuovere, previo accordo con Università di Brescia e con Università Cattolica del Sacro Cuore - sede Brescia, corsi universitari, borse e contratti e assegni di ricerca, dottorati di ricerca;
- svolgere in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione digitale;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle proprie finalità.

Art. 7 - VIGILANZA

I controlli e i poteri di cui agli artt. 25, 26 e 28 del codice civile sono esercitati dalla Prefettura di Brescia.

Art. 8 - PATRIMONIO – FONDO DI DOTAZIONE

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal Fondo di dotazione, costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, beni materiali e immateriali, diritti reali o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi sopraindicati, effettuati all'atto della costituzione o successivamente dai Fondatori Istituzionali e dai Fondatori;

- dai beni mobili e immobili e da altre utilità da chiunque conferite a titolo definitivo alla Fondazione successivamente alla sua costituzione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite e conferimenti non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, destinati a patrimonio;
- da quote di società acquistate o conferite.

Art. 9 - FONDO DI GESTIONE

Il Fondo di Gestione, di cui la Fondazione si avvale per la realizzazione delle attività istituzionali, è costituito:

- dai contributi volontari deliberati all'atto della costituzione o successivamente da parte dei Fondatori Istituzionali, Fondatori, Sostenitori, Partner non espressamente destinati ad incremento del Fondo di dotazione;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi, non destinati al patrimonio, attribuiti dallo Stato, dalla Regione, da enti territoriali o da altri enti pubblici e/o dall'Unione Europea;
- dai contributi e/o finanziamenti in qualsiasi forma concessi da parte di soggetti terzi;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- da eventuali altre entrate, anche derivanti dall'esercizio di attività commerciali coerenti e compatibili con le finalità istituzionali;
- da dividendi erogati dalle società partecipate.

Art. 10 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai Fondatori Istituzionali, Fondatori, Sostenitori e Partner, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione.

È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali nonché delle altre attività, a queste ultime strumentali, accessorie e connesse di cui all'art. 4, ovvero per l'aumento del patrimonio.

Art. 11 - ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea
- b) Il Consiglio di Indirizzo strategico
- c) il Consiglio di Amministrazione
- d) il Presidente
- e) il Comitato Scientifico
- f) l'Organo di Controllo

Le riunioni di tutti gli organi collegiali possono svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, alle seguenti condizioni:

- che sia consentito a chi presiede la riunione di accertare o far accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati delle eventuali votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dei lavori e la continuità della partecipazione degli aventi diritto;
- che sia consentito agli aventi diritto di partecipare alla discussione ed alle eventuali votazioni simultanee sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le riunioni di tutti gli organi collegiali, escluso il Collegio Sindacale, sono convocate dal Presidente, con avviso scritto, anche per posta elettronica o tramite PEC, inviato a ciascun componente almeno tre giorni prima della riunione.

Per l'Assemblea è ammessa la delega scritta a favore di un altro membro.

Per tutti gli organi collegiali della Fondazione possono essere fissate una prima ed una seconda convocazione.

Anche in assenza delle suesposte formalità di convocazione, gli organi collegiali sono validamente costituiti se intervengono tutti i componenti.

Di ciascuna riunione è redatto un verbale, sottoscritto da chi la presiede e da un Segretario, nominato a maggioranza anche fra persone estranee agli organi medesimi.

Art. 12 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dai Fondatori Istituzionali, dai Fondatori, dai Partner e dai Sostenitori. Può essere convocata sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria.

È convocata dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata di almeno due terzi dei Fondatori o della maggioranza dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria:

- approva i bilanci d'esercizio, i bilanci preventivi e le relative relazioni; in tali fattispecie è necessario il voto favorevole di tutti i Fondatori Istituzionali;
- nomina, sulla base delle designazioni effettuate ai sensi dell'art. 13, e revoca i componenti del Consiglio di Indirizzo Strategico;
- nomina, sulla base delle designazioni effettuate ai sensi dell'art. 14, e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nomina i componenti dell'Organo di controllo, sulla base delle designazioni effettuate ai sensi dell'art. 19;
- nomina i componenti del Comitato Scientifico, sulla base delle designazioni effettuate ai sensi dell'art. 18;
- delibera su ogni altro argomento che il Consiglio di Amministrazione o il Consiglio di Indirizzo Strategico ritenga di sottoporre.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sull'estinzione o sullo scioglimento della Fondazione, sulla devoluzione del suo patrimonio e sulla nomina dei liquidatori; in tali fattispecie è necessario il voto favorevole dei Fondatori Istituzionali e la maggioranza dei due terzi dei membri dell'Assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti e in seconda convocazione con la presenza di un terzo dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di assenza, dal Vice Presidente.

Art. 13 – CONSIGLIO DI INDIRIZZO STRATEGICO

Il Consiglio di indirizzo strategico è composto da un minimo di 13 (tredici) ad un massimo di 15 (quindici) membri così nominati:

- n. 3 consiglieri designati dal Comune di Brescia;
- n. 3 consiglieri designati dalla CCIAA di Brescia;
- n. 2 consiglieri designato dall'Università degli Studi di Brescia;
- n. 1 consigliere designato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore – sede Brescia;
- n. 1 consigliere designato da Confindustria Brescia;
- n. 1 consigliere designato da ConfApi Brescia;
- da 1 a 3 consiglieri designati dai Partner (1 componente ogni 3 Partner);
- n. 1 consigliere designato dai Sostenitori;

Il Consiglio di indirizzo strategico dura in carica 3 anni. I componenti possono essere rieletti per ulteriori due mandati.

È compito del Consiglio di indirizzo strategico:

- nominare il Presidente della Fondazione;
- approvare il piano strategico triennale della Fondazione contenente le linee guida per l'attività della Fondazione e gli obiettivi;

- approvare il Codice etico della Fondazione;
 - approvare l'adesione a forme associative nonché la costituzione o la partecipazione a società, cooperative o consorzi;
 - stabilire indirizzi in merito all'alienazione e l'acquisto di immobili nonché accettazione di donazioni, eredità, legati, alle locazioni immobiliari, da proporre al Consiglio di Amministrazione.
- Le delibere del Consiglio di Indirizzo Strategico devono essere sempre assunte con la maggioranza dei voti espressi dai componenti del Consiglio designati dai Fondatori Istituzionali.

Art. 14 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri, scelti tra i componenti del Consiglio di indirizzo strategico.

Del Consiglio fanno parte:

- n. 1 consigliere designato dal Comune di Brescia;
- n. 1 consigliere designato dalla CCIAA di Brescia;
- n. 1 consigliere designato dall'Università di Brescia;
- n. 1 consigliere designato dai Fondatori Confindustria e ConfApi;
- n. 1 consigliere designato dai Partner.

La prima nomina del Consiglio di Amministrazione avviene in sede di atto costitutivo della Fondazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati per ulteriori due mandati. Il Consiglio di Indirizzo Strategico stabilisce l'eventuale riconoscimento di compensi ai componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché la determinazione del relativo ammontare.

Il Consiglio di Amministrazione, in caso di ritardo od omissione della designazione da parte dei soggetti ad essa legittimati, può operare purché siano stati nominati almeno tre Consiglieri.

I Consiglieri possono esercitare anche quelle funzioni che vengano loro delegate in via generale o di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

In caso di morte, incapacità, dimissioni o cessazione per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, l'Assemblea procede alla loro sostituzione sulla base delle indicazioni pervenute da parte dei soggetti che avevano effettuato la loro designazione. I Consiglieri così nominati durano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Se cessa la maggioranza dei Consiglieri in carica, decade l'intero Consiglio di Amministrazione e si provvede alle nuove nomine.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Si riunisce in via ordinaria non meno di due volte l'anno e in via straordinaria ogni qualvolta lo giudichi opportuno il Presidente ovvero ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri.

In particolare, e fatti salvi i poteri e le attribuzioni previsti dal presente Statuto, il Consiglio:

- a) predispone la proposta di bilancio di esercizio e la proposta di bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) elabora il Piano di attività triennale, in collaborazione con il Direttore, da sottoporre all'approvazione del Comitato di indirizzo strategico e di sorveglianza;
- c) delibera a maggioranza assoluta sull'ammissione ed esclusione di nuovi Partner e Sostenitori;
- d) determina l'ammontare del contributo al fondo gestione;
- e) approva i regolamenti organizzativi per il funzionamento della Fondazione;
- f) autorizza il Presidente ad agire o resistere in giudizio
- g) propone le modifiche statutarie, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- h) disciplina l'organico, le attribuzioni e i diritti ed i doveri del personale;
- i) approva un regolamento che disciplini le forme di pubblicità del bilancio e dei documenti allegati;
- l) procede all'alienazione e acquisto di immobili nonché all'accettazione di donazioni, eredità, legati, alle locazioni immobiliari, sulla base degli indirizzi del Comitato di indirizzo strategico e di sorveglianza;
- m) approva eventuali contratti di lavoro aziendali e determina la contrattazione collettiva nazionale o di secondo livello da applicare;

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti almeno la maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono approvate a maggioranza dei presenti.

In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

In caso di ingiustificata assenza alle riunioni del Consiglio di uno dei componenti per cinque sedute consecutive viene attivata la procedura per la dichiarazione di decadenza e la sua sostituzione.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 15 - REQUISITI DI ONORABILITÀ

I componenti degli organi della Fondazione devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità.

Le cariche nell'ambito della Fondazione, comunque denominate, non possono essere ricoperte da coloro che:

- si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto;
- sono stati condannati per reati in materia tributaria, nonché per qualunque delitto non colposo;
- sono stati condannati ad una delle pene di cui sopra con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso della estinzione del reato.

I componenti gli organi della Fondazione devono portare a conoscenza del Consiglio di Amministrazione la sussistenza di situazioni che possano assumere rilevanza ai fini della permanenza dei predetti requisiti di onorabilità.

Il Consiglio di Amministrazione sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni, assumere le decisioni più idonee a salvaguardia degli interessi e dell'immagine della Fondazione.

Art. 16 - PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di indirizzo strategico. E' scelto tra i componenti designati dal socio Fondatore istituzionale Comune di Brescia, su proposta del Comune medesimo e previa condivisione della maggioranza degli altri soci Fondatori.

Presiede il Consiglio di indirizzo strategico ed il Consiglio di Amministrazione. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato per un ulteriore mandato.

Al Presidente spettano la rappresentanza legale della Fondazione davanti ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, in caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vice presidente, ove nominato. In caso di assenza di entrambi la riunione viene aggiornata.

Sovrintende alla esecuzione delle deliberazioni ed esercita i poteri previsti dal presente Statuto e quelli che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

Il Presidente può nominare, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, un Vice Presidente.

Art. 17 - DIRETTORE

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione previa selezione pubblica.

Dura in carica tre anni e può essere riconfermato. I suoi emolumenti sono decisi dal Consiglio di Amministrazione.

Ha poteri di ordinaria amministrazione ed eventualmente, su delibera del Consiglio di Amministrazione, di straordinaria amministrazione e riferisce sulla gestione almeno una volta all'anno allo stesso Consiglio.

Il Direttore:

- dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di indirizzo strategico e di sorveglianza;
- dirige gli uffici e il personale della Fondazione;
- collabora con il Consiglio di Amministrazione alla predisposizione del piano triennale delle attività e ne cura l'attuazione;
- predispone e presenta al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Scientifico la Relazione Annuale delle attività;
- predispone e presenta al Consiglio di Amministrazione la proposta di bilancio preventivo e di bilancio esercizio;
- può istituire Gruppi di lavoro dedicati al perseguimento di specifici obiettivi e alla realizzazione di singoli progetti e iniziative.

Ulteriori compiti sono precisati nell'atto di nomina del Direttore.

Art. 18 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione. È composto da 21 membri nominati dall'Assemblea sulla base delle seguenti designazioni:

- n. 5 componenti designati dall'Università degli Studi di Brescia, tra cui il Presidente;
- n. 3 componenti designati dall'Università Cattolica del Sacro Cuore - sede Brescia;
- n. 3 componenti designati dai Partner;
- n. 2 componenti designati dalla CCIAA di Brescia;
- n. 1 componente designato dalla Confindustria Brescia;
- n. 1 componente designato da ConfApi Brescia;
- n. 1 componente designato da Comune di Brescia;
- n. 1 componente designato dai Sostenitori;
- n. 4 componenti designati dal Consiglio di indirizzo strategico

Garantisce la qualità e la validità scientifica degli studi, delle ricerche e delle altre attività e iniziative della Fondazione.

Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni. I componenti possono essere rieletti una sola volta e non possono essere membri del Comitato di Indirizzo strategico né del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Comitato Scientifico partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di indirizzo strategico senza diritto di voto.

Il Comitato partecipa all'elaborazione del Piano triennale delle attività e della Relazione Annuale esprimendo un parere obbligatorio ma non vincolante.

Può essere interpellato dagli altri organi della Fondazione su temi specifici e rientranti nella propria competenza.

Il Comitato Scientifico si costituisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 19 – ORGANO DI CONTROLLO

Il Collegio Sindacale è l'Organo di Controllo interno della Fondazione, è composto da un Presidente e da due componenti effettivi e due supplenti. Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti una sola volta. Sono iscritti nel Registro dei Revisori contabili.

Il Presidente e tutti i membri effettivi e supplenti sono nominati dall'Assemblea.

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, redige il verbale delle riunioni in un apposito libro tenuto presso la sede della Fondazione.

Il Collegio Sindacale può svolgere controlli sulla regolare tenuta della contabilità e la conformità della gestione alla legge, allo Statuto e ai regolamenti della Fondazione; Esprime il proprio parere all'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo ed effettua le verifiche di cassa da trasmettere al Consiglio di Amministrazione.

I Sindaci possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Collegio Sindacale percepiscono un emolumento deciso dall'Assemblea ed hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio, appositamente documentate.

Art. 20 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Direttore predispose e presenta al Consiglio di Amministrazione la proposta di bilancio d'esercizio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, redatto secondo le disposizioni degli art. 2423 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili, corredato da una nota illustrativa ed accompagnato dalla relazione del Collegio Sindacale.

L'Assemblea approva il bilancio d'esercizio entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione presenta entro il mese di novembre la proposta di bilancio preventivo per l'esercizio successivo, accompagnato dal parere del Collegio Sindacale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di dicembre.

Non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve e beni facenti parte del patrimonio o loro frutti, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 21 - RECESSO

Ogni membro può recedere in qualunque momento dalla Fondazione, dando un preavviso di almeno sei mesi, tramite apposita comunicazione PEC.

Nel periodo di preavviso le obbligazioni assunte dovranno essere adempiute.

Al soggetto che recede non verranno restituiti i contributi già versati, i beni e quant'altro conferito alla Fondazione.

Art. 22 - ESTINZIONE O SCIoglIMENTO

Previa deliberazione, ove prevista, degli organi degli enti fondatori, lo scioglimento e la messa in liquidazione della Fondazione sono deliberati dall'Assemblea straordinaria oppure dal commissario straordinario, con le modalità stabilite dalla normativa vigente nei seguenti casi:

- manifesta impossibilità di raggiungere i propri fini;
- motivi di pubblico interesse;
- stato di insolvenza;
- violazione di norma e atti amministrativi che comportino irregolare funzionamento della Fondazione.

In caso di scioglimento e messa in liquidazione della Fondazione, gli organi rimangono in carica per il compimento dell'attività di ordinaria amministrazione e procedono senza

indugio ai sensi delle disposizioni previste degli artt. 29 e 30 del Codice civile. Vengono nominati uno o più commissari liquidatori che si sostituiscono agli organi della Fondazione. Al termine della liquidazione i beni che residueranno saranno destinati ai Fondatori, in misura proporzionale ai conferimenti da loro effettuati.